



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Civile – Procedure Concorsuali

in persona del Giudice Designato, Dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore 1-1/2023 introdotto in data 3.01.2023 dal ricorrente Locatelli Fabio (LCTFBA66S25C034K), assistito dall'Avv. Gianluca Viola e coadiuvata dall'organismo di composizione della crisi Dott. Andrea Costantini.

\*\*\*

Vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti proposta da parte ricorrente; richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 cc.ii., il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, cc.ii.; considerato che il piano proposto ed attestato dall'OCC prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili di cui al compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi, per euro 3.2401,0 e alle spese legali per euro 1.500,00, nonché il pagamento integrale del creditore privilegiato IBL Banca per euro 28.872,00, e il pagamento nella misura del 30% degli altri creditori; considerato che tale percentuale del 30% consente il pagamento, anche se ridotto, di tutti i debiti contratti, tenuto conto della circostanza che il ricorrente non dispone di beni immobili da liquidare –anche se ha trattenuto il tfr in buona parte; rilevato che il piano non prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo da parte del ricorrente, anche se è auspicabile che l'OCC vigili sul punto, tenuto conto della propensione del ricorrente;



rilevato, altresì, che il piano prevede il versamento iniziale della somma di euro 20.000,00 costituita dalla quota parte del Trattamento di Fine Servizio percepito dal ricorrente in conseguenza del pensionamento intervenuto in data 01.10.21, e il successivo pagamento di 36 rate mensili di euro 199,70 da imputare ai creditori chirografari, mentre il creditore privilegiato continuerà a percepire la rata mensile di euro 401,00 corrisposta mediante cessione di 1/5 sul trattamento pensionistico già in corso;

considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, cc.ii.;

considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori sicché non si procede nel dettaglio alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;

ritenuto che tale verifica deve concludersi con esito positivo;

quanto alla ammissibilità giuridica: sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo per l'accesso alla procedura, essendo la stessa qualificabile come ristrutturazione dei debiti del consumatore in quanto trattasi di esposizione debitoria derivante da obbligazioni contratte dal ricorrente per bisogni della sfera personale e familiare.

L'indebitamento del sig. Locatelli deriva principalmente da debiti contratti verso istituti di credito per esigenze familiari derivanti dalla documentata situazione



lavorativa dello stesso, che nel corso degli anni lo ha portato a continui e frequenti trasferimenti con conseguente spostamento anche dell'abitazione di residenza, con relative spese per traslochi, arredi, nuovi contratti di utenze. Valga, altresì, la circostanza che il ricorrente ha sempre sostenuto la famiglia con il solo suo reddito, atteso che la moglie si è sempre dedicata in via esclusiva alla famiglia, e non ha potuto contribuire con un proprio reddito da lavoro alle esigenze di vita familiare, anche per assicurare una migliore e maggiore stabilità al figlio stanti i continui spostamenti lavorativi paterni.

Il giudizio circa la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, non può prescindere dalle su descritte circostanze che hanno causato un depauperamento della situazione finanziaria complessiva degenerata successivamente in una situazione di non gravemente colpevole sovraindebitamento, per quanto avventato.

Emerge comunque che l'esposizione debitoria in capo al ricorrente non vede debiti contratti per ragioni superflue o frivole ma, come attestato dall'OCC, è giustificabile da esigenze normali di vita.

Non essendovi beni mobili da liquidare, atteso che il ricorrente è intestatario di un'autovettura marca mercedes classe B immatricolata nel lontano 2006 e quindi di limitato valore commerciale, è sicuramente migliore dell'alternativa liquidatoria; si riscontra, infine, la completezza della documentazione depositata dal ricorrente.

La proposta ed il piano risultano, altresì, conformi alle prescrizioni di legge, dal momento che non emergono atti in frode ai creditori posti in essere negli ultimi cinque anni, né risultano adottati i provvedimenti di cui agli artt. 78 e 88 citato d. lgs. : quanto



alla fattibilità del piano, in senso giuridico, non sussistono, come detto sopra, incompatibilità del piano con norme inderogabili; in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano, nei limiti di una sua non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati (Cass., n. 11423/2014), deve osservarsi che il ricorrente percepisce un trattamento pensionistico mensile di euro 1.638,34 già al netto della cessione di 1/5 in favore del creditore privilegiato.

Il reddito si ritiene, quindi, contrassegnato da stabilità ed è con alta probabilità idoneo a coprire il fabbisogno del piano così come proposto; considerato che, posto quanto precede, l'OCC – gestore della crisi, anche in considerazione dell'assenza di osservazioni da parte dei creditori concorsuali, non ha proposto alcuna modifica del piano;

P.Q.M.

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Locatelli Fabio;
- 2) dispone che l'OCC, Dott. Andrea Costantini, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al G.D. eventuali irregolarità;
- 3) dispone che la presente sentenza sia comunicata senza indugio ai creditori da parte dell'OCC;
- 4) dichiara chiusa la procedura e nulla dispone, allo stato, sulle spese del procedimento;



Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e all'OCC, nonché per la sua pubblicazione integrale sul sito internet di questo Tribunale.

Cassino, 30 marzo 2023

Il Giudice Designato dr.ssa Maria Rosaria Ciuffi

